



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 28/08/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1238

Cont. n. 2023/94/CO/GR. N. 2 Atti di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Bologna. Sud Factoring spa in liquidazione c/Regione Puglia e Case di Cura Riunite srl in liquidazione in amministrazione straordinaria c/ Regione Puglia. Incarico a legale esterno. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- con deliberazione di G.R. 9543 del 30/12/94 la Regione Puglia si è costituita a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani nel giudizio promosso dalla Srl Case di Cura Riunite (CCR) innanzi il Tribunale di Bari per ottenere il pagamento di £. 106.103.052.043 miliardi quale finanziamento della spesa relativa all'assistenza ospedaliera convenzionata;
- il Tribunale adito con sentenza n.38/04 ha accolto parzialmente la domanda attorea determinando in euro 31.652.307,59 la somma dovutale e condannando la Regione Puglia al pagamento di euro 26.035.404 a favore delle CCR e £. 12.812.107.969 (euro 6.616.901,55) in favore dell'intervenitrice Sud Factoring;
- con deliberazione di G.R. n. 630 del 10/5/04 la Regione Puglia ha deliberato di appellare la predetta sentenza del Tribunale di Bari n. 38/04 a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani;
- con successiva deliberazione di G.R. n. 505 del 28/4/06 la Regione Puglia ha deliberato di resistere all'appello incidentale proposto dalla Sudfactoring, quale cessionaria dei crediti della C.C.R., a mezzo del medesimo legale, prof. Avv. Franco Cipriani;
- la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1036/06 ha riformato la predetta sentenza del Tribunale di Bari n. 38/04 ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dalla CCR e improponibili le domande di ingiustificato arricchimento; con la medesima sentenza la Corte di Appello ha condannato, in solido, la C.C.R. e la Sud Factoring alle metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore della regione nella misura complessiva di euro 212.963,00;
- avverso la predetta sentenza n. 1036/06 la Sud Factoring s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso in Cassazione, notificato in data 19/1/07; successivamente, in data 22/2/07, anche la C.C.R. ha notificato ricorso in cassazione avverso la medesima sentenza n. 1036/06; in detti giudizi la Regione Puglia si è ritualmente costituita a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani con deliberazioni di G.R. nn. 810 del 4/6/07 e 1034 del 4/7/07;

- la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza delle n. 2865 del 6/2/09, ha riuniti i predetti ricorsi riuniti e ha cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Bari n. 1036/06 con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Bologna;

- La Sud Factoring spa in liquidazione e le Case di Cura Riunite srl in liquidazione in amministrazione straordinaria con n. 2 distinti atti di citazione, notificati in data 10/6/09 hanno riassunto la causa in sede di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Bologna;

- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nei 2 giudizi di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna e, con n. 2 distinti provvedimenti del 16/6/2009, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al legale già officiato negli altri gradi del giudizio, Prof. Avv. Franco Cipriani, nato a Bari l'8/11/1939 e ivi domiciliato in via Andrea da Bari, n. 109 - cod. fisc.: CPR FNC 39S08 A662Y;

- Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: superiore a euro 520.000,00; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 40.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente Provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nei 2 giudizi innanzi alla Corte di Appello di Bologna di cui in premessa a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---